

OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID – 19
(zona bianca ed anche gialla, arancione e rossa per le attività consentite)¹
Articolo 9-bis d.l. 52/2021 inserito da articolo 3, commi 1-4 d.l. 105/2021

attività	all'aperto	al chiuso	al chiuso al tavolo	Sanzioni amministrative pecuniarie	Sanzioni accessorie	Note
Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio	NO	NO	SI	Articolo 4 d.l. 19/2020 Sanzioni al cliente ed anche al gestore che non effettua verifica	Articolo 13 d.l. 52/2021. Chiusura del locale o dell'attività alla terza violazione, dopo due violazioni commesse in giornate diverse	I servizi di ristorazione sono quelli indicati nell'articolo 4 del d.l. 52/2021
Servizi di ristorazione svolti negli alberghi, ed in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati	NO	NO	SI	idem	idem	In Regione Lazio è consentita anche la ristorazione in favore di non clienti della struttura ricettiva
Spettacoli aperti al pubblico (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, altri locali o spazi anche all'aperto) eventi e competizioni sportive (di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport	SI	SI	-----	idem	idem	Si veda articolo 5 d.l. 52/2021, come modificato da articolo 4 d.l. 105/2021

¹ Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.						
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis	SI	SI	-----	idem	idem	Si veda articolo 5-bis d.l. 52/2021, come modificato da articolo 4 d.l. 105/2021
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive	NO	SI	-----	Idem	idem	Si veda articolo 6 d.l. 52/2021
sagre e fiere, convegni e congressi	SI	SI	-----	idem	idem	Si veda articolo 7 d.l. 52/2021
centri termali, parchi tematici e di divertimento	SI	SI	-----	Idem	idem	-----
centri culturali, centri sociali e ricreativi del terzo settore di cui all'articolo 8-bis, comma 1, con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.	NO	SI	-----	idem	idem	Si veda articolo 8-bis, comma 1, d.l. 52/2021
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter	SI	SI	-----	idem	idem	Si veda articolo 8-ter d.l. 52/2021
Concorsi pubblici	SI	SI	-----	idem	idem	-----

CERTIFICAZIONI VERDI COVID - 19

Articolo 9 d.l. 52/2021 come modificato da articolo 4 d.l. 105/2021 (ESTRATTO)

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui:

- articolo 2, comma 1, d.l. 52/2021 (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9);

- articolo 2-bis, comma 1, d.l. 52/2021 (è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione);

- articolo 2-quater d.l. 52/2021 (alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9);

- articolo 5 d.l. 52/2021 (accesso a spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi);

- articolo 8-bis, comma 2 d.l. 52/2021 (accesso a centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie. Centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore. Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting);

- Articolo 9-bis d.l. 52/2021 (inosservanza divieto di accesso senza certificazione per accesso a locali di cui alla tabella di cui sopra);

- Articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021).

APPARATO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI ARTICOLO 9-BIS D.L. 52/2021

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio deve farsi più ampio riferimento alle indicazioni contenute nei prontuari pubblicati sulla PIF e, in particolare, alle circolari 26 marzo 2020, 27 marzo 2020, n. 69, 28 marzo 2020, n. 70 e 19 maggio 2020, n. 139, oltre a quanto verrà precisato in relazione ai contenuti del d.l. 105/2021 dal Comando Generale.

In ordine al trattamento sanzionatorio riservato alle violazioni di cui alla tabella di cui sopra – sostanzialmente relative al divieto di accesso a determinati locali senza certificazioni verdi covid – 19 – provvede l'articolo 13 del d.l. 52/2021 come modificato dal d.l. 105/2021.

La norma citata dispone che per le violazioni di cui all'articolo 9-bis del d.l. 52/2021 (quello introdotto dal d.l. 105/2021 di cui alla tabella) si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del d.l. 19/2020 e che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.l. 33/2020.

Aggiuntivamente è disposto che dopo due violazioni alle disposizioni di cui al comma 4 (ossia quello che impone ai gestori di effettuare verifiche sul possesso delle certificazioni di che trattasi) commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

A livello sanzionatorio si realizza, quindi, una stratificazione di tre diverse norme contenenti diversificate tipologie di sanzioni accessorie e misure cautelari.

Pur riservandoci approfondimenti si ritiene che:

- per la sanzione amministrativa pecuniaria deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 d.l. 19/2020: pmr 400 euro;
- per la individuazione della sanzione accessoria deve farsi esclusivo riferimento a quella prevista dall'articolo 13, comma 1, del d.l. 52/2021.

Non risulta infatti applicabile né la sanzione accessoria di cui all'articolo 4 d.l. 19/2021, riferita a violazioni diverse da quelle oggetto della tabella, né – salvo contrario avviso del Comando Generale – quella di cui all'articolo 2 del d.l. 33/2020, perché recante sanzione accessoria per fatti di minore specificità rispetto a quelli coperti dalla sanzione accessoria dell'articolo 13, comma 1, del d.l. 52/2021 ed inoltre perché lo stesso articolo 13 richiama il solo comma 2-bis (e non altri) relativo alla devoluzione dei proventi.

Né, infine, sembra applicabile la misura cautelare di immediata esecuzione contenuta nell'articolo 4, comma 4, del d.l. 19/2020 proprio perché relativa esclusivamente alle violazioni del comma 2 che non contiene l'inosservanza ai divieti di accesso per mancanza di certificazioni verdi covid – 19 di cui all'articolo 9-bis del d.l. 52/2021.

VIOLAZIONI COMMESSE DA GESTORI ATTIVITÀ

L'articolo 9-bis, comma 4, del d.l. 52/2021 dispone che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

E' quindi espressamente prevista una specifica violazione a carico del gestore che non effettua le richieste verifiche circa il possesso della certificazione. Quindi, in caso di accertata presenza di soggetti privi di certificazione, scatta una autonoma sanzione a carico del gestore. Entrambe le violazioni (quella dell'avventore e quella del gestore del locale) sono sanzionate ai sensi dell'articolo 4 d.l. 19/2020, ma in caso di una terza violazione dopo due violazioni commesse in giornate diverse si applica a carico del gestore la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o dell'esercizio da uno a dieci giorni.

Nell'immediatezza l'agente operante si limita ad accertare e contestare le violazioni riscontrate, senza possibilità, per questa tipologia di violazione, di disporre la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'attività da 1 a 5 giorni di cui all'articolo 4, comma 4, d.l. 19/2021, come precisato nel paragrafo che precede.

Peraltro si ritiene che in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità delle verifiche, siano possibili solo controlli ad opera di organi di polizia e non sia al momento possibile elevare violazioni a carico del gestore.